



Notaio
Michele AUGELLI

----- S T A T U T O -----

Art. 1. COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "AGORA" - ASSOCIAZIONE ONLUS - LESINA", con sede in Lesina al Viale Veneto. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2. CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Le cariche sociali e ogni attività svolta dai soci per l'Associazione non sono retribuite.

Art. 3. SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Promuove la crescita sociale, economica e culturale, la libera iniziativa tra i giovani al fine di incentivare il loro inserimento nel mondo del lavoro autonomo e professionale, costituendosi quale forza operativa e offrendo servizi reali agli associati.

L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciali, anche offrendo eventualmente servizi a non associati, purchè tali attività siano strumentali e connesse al raggiungimento degli scopi sociali: in tal caso, eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali e delle spese sostenute, andranno investiti al fine di migliorare l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionale dell'Associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione potrà: Svolgere servizi civili e sociali di ogni genere per conto proprio o per conto di pubbliche amministrazioni, eventualmente stipulando convenzioni (attività sociale di sostegno al cittadino nel campo morale, civile ed economico; reinserimento di soggetti svantaggiati; realizzazione di corsi di formazione e organizzazione di campagne di sensibilizzazione, ecc.); Promuovere, organizzare e sostenere iniziative umanitarie, missionarie, culturali (ricerche, corsi, seminari, convegni e pubblicazioni);

Istituire e gestire centri di servizi culturali, biblioteche, cine club, sale teatri, centri di cultura, librerie, reti telematiche multimediali (internet ed intranet), raccolta di normative regionali, nazionali e comunitarie ed extracomunitarie; centri studi per l'analisi del territorio, banche dati;

Effettuare intermediazioni import-export; archiviazione ottica dei dati; raccolta di informazioni su prodotti e servizi finanziari per imprese ed imprenditori; ricerca soci e/o collaboratori per iniziative imprenditoriali; servizio traduzioni; corsi di lingue estere; informazioni per settore su cd-rom; organizzazione congressi e meeting; prenotazioni alberghiere; iniziative editoriali per la conoscenza e la

Allegato ^b "A" all'atto
Repertorio n. 61816
Raccolta n. 7600

protezione della natura, del patrimonio artistico, culturale, storico e delle tradizioni popolari; concerti ed altre manifestazioni musicali; -----

Gestire centri di attrezzature sportive di ogni tipo, così come attività ricreative, e comunque attività che consentano una migliore utilizzazione collettiva del tempo libero; -----

Promuovere le iniziative anzidette anche mediante la istituzione e/o gestione diretta o indiretta dei luoghi e colonie di villeggiatura e visite a centri di interesse culturale; -----

Gestire attività e servizi nel settore turistico ed agriturismo; -----

Gestire attività e servizi nel settore agricolo; -----

Gestire attività nel settore informatico e delle telecomunicazioni; -----

Chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (concedibili da Stato, Regioni, Province ed Enti Locali) e/o comunitari pubblici, nonché di quelli privati e/o previsti da leggi speciali, per settori in cui opera l'Associazione, ivi compresa ogni forma di finanziamento; -----

Svolgere ogni altra iniziativa che consenta il raggiungimento dei citati scopi sociali. -----

Art. 4. FONDO COMUNE ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE. -----

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e dai versamenti effettuati dai fondatori. Questi ultimi dovranno effettuare mensilmente versamenti nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, ed in ogni caso sufficiente alla copertura delle spese correnti dell'Associazione stessa. -----

Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: -----

le quote associative da versare all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura e nel modo fissato dall'assemblea ordinaria; -----

i contributi annui da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; -----

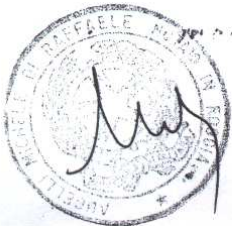
le quote dei soci sostenitori e benemeriti; -----
gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario; -----

gli eventuali contributi e/o finanziamenti di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e aziende pubbliche e private, erogati anche in base a leggi speciali della Comunità Europea; -----

i versamenti volontari degli associati; -----
le sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi, di associati o

Carlo

Carlo



di altre associazioni. -----

I contributi ordinari devono essere pagati entro il 30 gennaio di ogni anno sociale e sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. -----

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso. -----

Il Consiglio Direttivo annualmente indica la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota annuale di iscrizione, e la sottopone all'Assemblea per l'approvazione. -----

L'Adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. -----

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell'Associazione, né tantomeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all'Associazione stessa a titolo di versamento. -----

La sottoscrizione della quota o il versamento di contributi associativi non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. ----

Art. 5. AMMINISTRAZIONE ED ESERCIZI SOCIALI -----

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente e le eventuali indicazioni del Collegio dei Revisori. -----

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In nessun caso potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. -----

Art. 6. SEDE, ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E DURATA -----

L'Associazione ha la propria sede principale in Lesina al Viale Veneto. -----

Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede principale e possono essere create articolazioni territoriali, prive di propria soggettività, con area di attività cittadina, provinciale, regionale, nazionale o

sovrnazionale, determinandone l'organizzazione, i fini, le attribuzioni ed i confini territoriali. -----

L'Associazione ha durata indeterminata. -----

Art. 7 SOCI E LORO CATEGORIE -----

Possono essere soci dell'Associazione i soggetti comunitari o stranieri aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato e può essere composto da persone fisiche e da persone giuridiche, purchè gli amministratori delle persone giuridiche ed i soci rispondano dei seguenti requisiti: -----

godimento dei diritti civili e politici; -----

non iscrizione al Casellario Giudiziale per reati delittuosi, contro la Pubblica Amministrazione e per reati di fallimento.

Non possono essere ammessi come soci gli interdetti e i non riabilitati. I soci in precedenza iscritti al Casellario Giudiziale per i reati di fallimento possono essere ammessi solo ed esclusivamente dopo 5 anni dall'avvenuta cancellazione dal suddetto Casellario. -----

I soci si distinguono in: -----

soci fondatori; -----

soci sostenitori; -----

soci benemeriti; -----

soci ordinari. -----

Sono soci fondatori tutti coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione. -----

Sono soci sostenitori tutti coloro che verseranno nelle casse sociali un contributo annuo almeno pari a lire 100.000 (centomila) (Euro 51.65). -----

Sono soci benemeriti tutti coloro che apporteranno all'Associazione un contributo di particolare rilievo in riferimento al perseguimento degli scopi sociali. -----

Sono soci ordinari coloro che, in possesso della tessera associativa, saranno in regola con il versamento della quota sociale, -----

Art. 8 AMMISSIONE DEI SOCI -----

L'ammissione dei soci avviene su domanda dell'interessato. Coloro i quali intendono assumere la qualifica di socio, e sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 devono presentare domanda scritta, indirizzata al Presidente, indicando i propri dati anagrafici completi (ivi incluso il codice fiscale), domicilio e cittadinanza. -----

In calce alla stessa, il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle norme dello Statuto dell'Associazione, e di accettarne espressamente ed interamente il contenuto. -----

Il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla ricezione della domanda o comunque nella prima riunione utile, decide sull'accoglimento della stessa. -----

Il socio ammesso deve versare la quota associativa entro 30 giorni dall'ammissione nell'Associazione, pena la revoca

dell'ammissione. -----

Il socio, inoltre, si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali in modo gratuito; all'osservanza delle leggi e del presente statuto, oltre che delle decisioni prese dall'organo direttivo. -----

La qualità di socio non conferisce alcun diritto di essere retribuito, a conseguire indennità o compensi. -----

L'attività di lavoro dei soci prestata, in conformità all'oggetto sociale, non potrà giammai essere intesa quale rapporto di lavoro subordinato. -----

Ove i servizi e/o proventi attuati dall'Associazione non consentano o rendano inopportuno l'impegno della totalità dei soci, il Consiglio Direttivo all'uopo convocato dal Presidente, designerà i singoli soci che si occuperanno dello svolgimento del lavoro, formando "lista nominativa" o "gruppo di lavoro". -----

La tessera dell'Associazione verrà rilasciata a fronte del versamento della quota sociale annua, fissata forfettariamente per il primo anno in lire 10.000 (diecimila) (Euro 5.16). Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilirà, in base alla situazione patrimoniale e al bilancio, la misura della quota sociale. -----

Art. 9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO -----

La qualifica di socio non ha carattere temporaneo e può essere persa al verificarsi di almeno uno dei seguenti motivi: dimissioni, da comunicarsi per iscritto direttamente dall'interessato al Presidente; -----

decadenza, e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; -----

inosservanza delle disposizioni di legge o di statuto, ovvero mancato versamento dei contributi deliberati dagli organi competenti entro e non oltre i trenta giorni dalla diffida del Consiglio Direttivo; -----

comportamento contrastante con gli interessi dell'Associazione; -----

ingiustificato inadempimento degli obblighi assunti verso l'Associazione; -----

impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare la esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle disposizioni del presente statuto e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni. ----

Art. 10. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Organi dell'Associazione sono: -----

l'Assemblea dei Soci; -----

il Consiglio Direttivo; -----

il Presidente; -----

il Collegio dei Probiviri; -----

il Collegio dei Revisori; -----
il Segretario. -----

Possono ricoprire le cariche sociali esclusivamente i soci fondatori; gli altri soci possono ricoprire tali cariche solo dopo aver ottenuto il consenso di tutti i soci fondatori. ----

Art. 11. L'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano. L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci maggiori d'età, fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative al momento del suo svolgimento; essi hanno diritto a votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi. -----

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del rendiconto preventivo e consuntivo dell'anno in corso. -----

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria: -----

per decisione del Consiglio Direttivo; -----

su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci nel loro insieme: -----

su richiesta dei Revisori e/o Probiviri. -----

Art. 12. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

Le Assemblee ordinarie sono convocate con preavviso di almeno dieci giorni mediante invito per lettera ordinaria a tutti i soci e/o avviso affisso nella sede sociale a cura della Presidenza. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni purchè la convocazione venga effettuata a mezzo raccomandata. -----

Art. 13. COSTITUZIONE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. -----

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto. -----

Art. 14. FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano e per voto singolo. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. -----

Art. 15. COMPITI DELL'ASSEMBLEA -----

All'Assemblea spettano i seguenti compiti. -----

In sede ordinaria: -----

discutere e approvare i rendiconti economici e finanziari, preventivi e consuntivi; -----

eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, i Revisori; -----

fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota di associazione e dei contributi associativi; -----

deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; -----

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. -----

In sede straordinaria: -----

deliberare sullo scioglimento dell'Associazione; -----

deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; -----

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 16. ELEZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Il Presidente e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria, scelti tra i soci fondatori, e durano in carica un triennio. Al termine del mandato il Presidente e i Consiglieri possono essere riconfermati. -----

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. -----

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. -----

Il Consiglio Direttivo ha compiti di: -----

deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; -----

predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente, -----

deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione; -----

dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; -----

deliberare sulla partecipazione dell'Associazione a programmi di lavoro, studio e/o ricerca proposti da enti ed istituzioni pubbliche e private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa (designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci), e/o stipulare con detti enti apposite convenzioni; -----

nominare il Segretario dell'Associazione; -----

stabilire sedi operative ulteriori rispetto a quella legale; -

indicare l'ammontare della quota associativa annua all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve

patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; -----
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per
alzata di mano, in base al numero dei presenti. -----

Art. 17. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, nominati
dall'Assemblea ordinaria, compreso il Presidente; la prima
volta dette nomine sono effettuate in sede di costituzione. --

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. -----

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere
riconfermati. -----

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro
impedimento di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha
facoltà di procedere all'integrazione dando la precedenza ai
primi non eletti in Assemblea e in mancanza di questi, per
cooptazione tra i soci. -----

Art. 18. ELEZIONE E COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI -----

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti
dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carico tre anni e
possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di
impedimento da parte di uno o più membri, il Collegio potrà
cooptare, fra i soci, i membri mancanti. -----

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio
Presidente, il quale avrà in particolare il compito di
mantenere i contatti necessari con il Presidente
dell'Associazione e con il Consiglio Direttivo. -----

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qual volta il
Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al
Presidente almeno un membro. -----

Il Collegio dei Probiviri deve essere invitato a tutte le
riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno
dei suoi membri con funzioni consultive. -----

Il Collegio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia
la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue
manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dalla legge
e dal presente Statuto. -----

Al Collegio dei Probiviri è pure demandata la soluzione di
eventuali controversie che potrebbero sorgere tra soci, o tra
l'Associazione e i soci, ed emetterà in merito le proprie
decisioni da intendersi inappellabili. -----

I Probiviri, nell'esercizio delle proprie funzioni
decisionali non sono legati a particolari formalità. Essi
però devono sempre: -----

realizzare il più ampio contraddittorio tra le parti; -----

esperire un tentativo di composizione amichevole; -----

comunicare per iscritto alle parti interessate la propria
decisione. -----

I Probiviri devono definire le pendenze nel termine di
novanta giorni dalla ricezione delle denunce, salvo proroga
motivata. Le riunioni del Collegio devono essere
contestualmente verbalizzate dal Presidente e sottoscritte

Antonio Pina

Lucia Pina



dagli altri membri. -----

Il Collegio dei Probiviri può presentare all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione. -----

Art. 19. ELEZIONI E COMPITI DEI REVISORI -----

I Revisori sono nominati dall'Assemblea ordinaria in numero di 3 e durano in carica 3 anni. Essi possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. La carica di Revisore è compatibile con quella di Probiviro. -----

Ai Revisori spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere invitati. Devono inoltre redigere la relazione sui bilanci preventivi e consultivi predisposti dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 20. SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE -----

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti del Consiglio Direttivo ma soci dell'Associazione. -----

Il Segretario cura il disbrigo degli affari generali, può provvedere alla firma della corrispondenza e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve le indicazioni per svolgere i suoi compiti, partecipa alle riunioni dell'Assemblea. -----

Art. 21. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE -----

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori esterni all'Associazione, al fine di devolvere tutti i beni ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Art. 22. REGOLAMENTI INTERNI -----

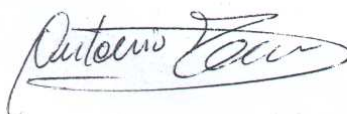
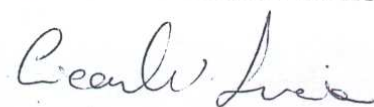
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri, da sottoporre ad approvazione all'Assemblea dei soci. -----

Art. 23. RINVIO -----

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge previste dal codice civile e dal codice penale ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e comunitario. -----

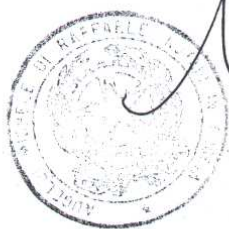
Art. 24. SPESE -----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dei soci fondatori. -----

Raffaele De Rosa

*Donatella Deputato
Pensato Eius/la
Donato Pensato Angelo Raffael*



Copia conforme all'originale esistente ai
miei rogiti e firmata a norma di legge che si
rilegga in semplice per us. consuet.
Consta di cinque fogli
FOGGIA, 25 gennaio 2002

